



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **1432/V/AGT**

Rif.: .

Allegati:

RISOLUZIONE N. 2/ D

Roma, 21 giugno 2005

**Alle Direzioni regionali dell'Agenzia
delle Dogane**

LORO SEDI

**Alle Direzioni delle circoscrizioni
dell'Agenzia delle Dogane**

LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di

LORO SEDI

e p.c. :

All'Area affari giuridici e contenzioso
SEDE

**All'Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – Laboratori
chimici**
SEDE

Al Dipartimento per le politiche fiscali
Viale Europa, n. 242
00144 ROMA

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni**
Viale XXI aprile
00185 ROMA

Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO
(fax 0549/887115)

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

**Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO**

**Ai Commissari del Governo
presso le Regioni**

**All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
(fax 06/6873547)**

**All'U.P.I. - Unione Province
Italiane
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
(fax 06/6873720)**

**Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA
(fax 06/5923713)**

**All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)**

**All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)**

**All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)**

**Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)**

**All'Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
00143 ROMA
(fax 06 50 11 697)**

**All' Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
(fax 06/5919633)**

**Alla Associazione Nazionale
Società per Azioni
Piazza Venezia, 11
ROMA
(fax 06/6790487)**

**Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)**

**Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)**

**Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M. Fortuny, 20
ROMA
(fax 06/3204761)**

**Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
(fax n. 06/4743122)**

**Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA
(fax n. 06/44249511)**

**Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Emanuele
Filiberto 101
00185 ROMA
(fax 06/68801051)**

**All'Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole
UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22
00161 ROMA
(fax 06/4402722)**

**All'Unione Nazionale Imprese
di Meccanizzazione Agricola
UNIMA
Via Savoia, 82 - 00198 ROMA
(fax 06/8549596)**

**Alla Confartigianato
Viale S. Giovanni in Laterano n. 152
00182 ROMA
(fax 06/77079938)**

**Alla FE.GI.CA
Via Anzio n. 24
00159 ROMA
(fax 06/43562910)**

**Alla FAIB
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
(fax 06/4746556)**

OGGETTO: Punto 5 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo n. 504/1995. - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454, recante “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.” - Esenzione dall’accisa per i prodotti impiegati nelle coltivazioni sotto serra. – Estensione agli oli minerali utilizzati per la coltivazione di funghi all’interno di grotte o cave.

Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti che, sulla base del presupposto dell’assimilabilità della funghicoltura alle coltivazioni praticate sottoserra, mirano ad accertare la possibilità di estendere l’esenzione fiscale dall’accisa relativa agli oli minerali impiegati per le coltivazioni sotto serra

ai prodotti impiegati per lo svolgimento dell'attività di funghicoltura all'interno di grotte o cave sotterranee.

Per le coltivazioni sotto serra, infatti, diversi provvedimenti normativi succedutisi nel tempo e, da ultimo l'art. 1, comma 511, lett. h), della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005), hanno previsto l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati, in luogo dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 454/2001.

Ciò premesso, si pone dunque la necessità di fornire chiarimenti sulla questione sopra richiamata.

L'agevolazione fiscale di cui al punto 5 della Tabella A, allegata al Testo unico delle accise, trova applicazione nei confronti di quei soggetti che, come precisato dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 454/2001 recante il "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica", svolgono le attività agricole di cui all'art. 29* del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti precisati dalla norma medesima, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.

In particolare, per quanto concerne l'attività di funghicoltura, come già precisato con telex prot. n. 8366, del 28 dicembre 2000, della Direzione centrale per l'imposizione sulla produzione e i consumi dell'ex Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, deve farsi riferimento al comma 2, lett. b) del richiamato art. 29*

La legge n. 126/1985, concernente l'inquadramento giuridico e fiscale dell'attività di funghicoltura, qualifica l'attività di coltivazione dei funghi come attività imprenditoriale agricola.

Pertanto, l'attività in parola deve ricomprendersi tra quelle contemplate dal comma 2 dell'art. 2 del DM n. 454/2001, che legittimano i soggetti esercenti, individuati dal comma 1 del predetto articolo alla fruizione delle aliquote d'accisa ridotte di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 454/2001.

Sul punto è stato acquisito il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha chiarito che " per la coltivazione di funghi non sussistono particolari differenze ai fini produttivi tra le serre, le cave e le

* ora art. 32 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

grotte; tali tipi di strutture offrono tutte anche se in misura diversa una coibentazione termica, requisito principale per la coltivazione. Il diffondersi delle coltivazioni di funghi in grotta (e strutture similari) è dovuto essenzialmente alla economicità di tali strutture rispetto a quelle di una serra che risulterebbero, oltre che molto più costose, anche parzialmente inutili dal momento che i funghi, non effettuando fotosintesi, non necessitano del fattore luce per la loro crescita.”

Il suddetto Dicastero ha altresì specificato che: “... ai fini produttivi non sussistono particolari differenze tra le serre e le cave, le grotte ecc.; per cui si ritiene che, ad esempio, l’attività di funghicoltura svolta in una grotta artificiale ottenuta da un apposito lavoro di modifica ed adattamento da una precedente cava sia una struttura fissa a tutti gli effetti assimilabile ad una serra.”

Tutto ciò premesso, considerato il parere formulato dal ripetuto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nella propria specifica competenza, si ravvisano i presupposti per l’estensione, nei termini delle vigenti disposizioni, anche agli oli minerali impiegati nello svolgimento dell’attività di funghicoltura, dell’esenzione fiscale dall’accisa, prevista espressamente per i prodotti utilizzati per lo svolgimento delle coltivazioni sotto serra.

Si precisa che condizione essenziale per la fruizione dei benefici fiscali in argomento è il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 14.12.2001, n. 454 nonché l’osservanza degli adempimenti specificati con la circolare n. 49/D del 29.07.2002, ad esso relativa.

I signori Direttori regionali vigileranno sull’applicazione dell’orientamento sin qui descritto non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

La presente circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2005.

Il Direttore dell’Area centrale
Dr. A. Tarascio